

CONDIZIONI DI LICENZA PER LA RIPRODUZIONE DI OPERE DEL REPERTORIO MUSICALE DELLA SIAE SU SUPPORTI DIGITALI DI QUALSIASI TIPO E FORMATO AVENTI CONTENUTO ESCLUSIVO O PREVALENTEMENTE MULTIMEDIALE E DESTINATI ALLA DISTRIBUZIONE AL PUBBLICO PER L'USO PRIVATO, ANCHE IN ABBINAMENTO EDITORIALE, OVVERO ALLA DISTRIBUZIONE INTERNA PER USO AZIENDALE/ISTITUZIONALE

1 - OGGETTO DEL CONTRATTO DI LICENZA - Oggetto del contratto di licenza è la produzione e la distribuzione, da parte del Produttore, di supporti digitali di qualsiasi tipo e formato riproducenti opere del repertorio musicale della SIAE, da destinare alla distribuzione al pubblico per l'uso privato, anche in abbinamento editoriale, ovvero alla distribuzione interna per uso aziendale/istituzionale. Il contratto di licenza si intende perfezionato solo a seguito della restituzione al Produttore da parte della SIAE del modello DRV4MM (conferma di licenza) contenente le condizioni di tutela relative a ciascuna opera da riprodurre e dell'integrale pagamento da parte del Produttore stesso alla SIAE del compenso dovuto per diritti di autore.

2 - REPERTORIO MUSICALE DELLA SIAE - Il repertorio musicale della SIAE comprende le opere musicali per le quali gli aventi diritto (autori, compositori ed editori) aderenti alla SIAE, o a Società d'autori straniere di cui la SIAE abbia la rappresentanza in territorio italiano, hanno conferito o conferiranno a quest'ultima l'amministrazione dei diritti, loro spettanti, di registrazione, riproduzione in copie e distribuzione, nella misura in cui tale amministrazione è stata o sarà affidata alla SIAE. Ai fini del contratto di licenza sono escluse dal repertorio musicale della SIAE, in assenza di esplicita autorizzazione degli aventi diritto, autorizzazione che deve concorrere con la licenza della SIAE, le opere musicali completamente nuove per le quali gli aventi diritto si sono riservati la facoltà di scelta dell'utilizzatore.

3 - DIRITTI CONCESSI - La SIAE concede al Produttore, a titolo oneroso e nei limiti previsti dalle presenti condizioni di licenza, il diritto non esclusivo di: a) procedere alla registrazione delle opere del proprio repertorio musicale; b) realizzare supporti multimediali per mezzo di dette registrazioni, ovvero di altre che il Produttore ha acquisito a qualsiasi titolo da terzi, purché lecitamente realizzate con il consenso degli aventi diritto anche sulla base di un contratto di licenza della SIAE o di altra società di autori aderente al BIEM (Bureau International des Sociétés gérant les droits d'enregistrement et de reproduction mécanique); c) distribuire tali supporti in territorio italiano ed in quelli ad esso assimilati per l'uso privato, anche in abbinamento editoriale, ovvero per l'uso aziendale/istituzionale. La SIAE si riserva il diritto di richiedere al Produttore la documentazione attestante la liceità - dal punto di vista del diritto di autore - delle registrazioni preesistenti alla richiesta di licenza. La SIAE si riserva i diritti di pubblica esecuzione, radiodiffusione e noleggio-locazione relativi alle opere del suo repertorio, diritti la cui cessione è pertanto espressamente esclusa dal contratto di licenza. In assenza di autorizzazione espressa dei relativi autori o dei loro aventi causa, è escluso dal presente contratto il diritto di utilizzazione pubblicitaria diretta delle opere, derivante dall'abbinamento del supporto al bene o servizio alla cui promozione è destinato, ovvero l'apposizione sul supporto o sulla sua confezione di riferimenti al prodotto, al servizio o all'azienda alla cui promozione è destinato. E' altresì esclusa dal contratto di licenza la cessione del diritto di primo abbinamento tra composizioni musicali ed immagini (diritto di sincronizzazione) e del diritto di riproduzione grafica dei testi delle opere amministrate dalla SIAE, per i quali il Produttore deve ottenere - in concorso con la licenza della SIAE - specifica autorizzazione preventiva dei relativi aventi diritto.

4 - DIRITTO MORALE - E' escluso dal presente contratto il diritto morale degli autori e dei loro aventi causa, ivi compreso il diritto di inedito. Le modifiche che il Produttore riterrà di dover apportare ad un'opera per soddisfare le necessità tecniche della registrazione non devono mai pregiudicare l'integrità dell'opera stessa. Nessun adattamento e/o arrangiamento delle opere potrà essere effettuato senza la preventiva, espressa autorizzazione degli autori o dei loro aventi causa. Il Produttore è in ogni caso responsabile di tutte le modifiche eventualmente apportate.

5 - DIRITTI CONNESSI - Sono esclusi dal contratto di licenza i diritti connessi dei produttori originali, degli organismi di radiodiffusione e degli artisti interpreti ed esecutori sui materiali fonovideografici preesistenti che saranno utilizzati dal Produttore per la realizzazione dei supporti. Il Produttore assume pertanto piena e totale responsabilità in merito alla liceità di detti materiali preesistenti nonché della stessa attività di riproduzione sotto il profilo del rispetto di detti diritti connessi così come disciplinati al Titolo II, Cap. I, I bis, II e III della legge 22 aprile 1941, n. 633. La SIAE si riserva comunque il diritto di richiedere al Produttore la documentazione attestante tale liceità ed eventualmente di intervenire in qualsiasi momento al Produttore di continuare l'attività di riproduzione di opere del suo repertorio qualora tale attività risulti essere lesiva di detti diritti connessi. In ogni caso, la licenza della SIAE per i diritti di autore non sana in alcun modo eventuali violazioni, poste in essere dal Produttore o dai suoi danti causa, di detti diritti connessi.

6 - OBBLIGHI DEL PRODUTTORE - Il Produttore ha l'obbligo di:
a) presentare alla SIAE la richiesta di licenza prima di procedere alla utilizzazione delle opere del repertorio della stessa SIAE;
b) corrispondere alla SIAE il compenso per diritti d'autore determinato ai sensi dell'art. 8 che segue;
c) presentare, su richiesta della SIAE, la documentazione comprovante la liceità dei materiali fonovideografici preesistenti che intende riprodurre nei supporti;
d) far realizzare i supporti esclusivamente presso il fabbricante indicato nella richiesta di licenza;
e) apporre sulle inlay-card/serigrafie di ciascun esemplare di supporto contenente una o più opere o frammenti di opere del repertorio della SIAE, anche se fabbricato all'estero, il facsimile SIAE di dimensione minima di quattro per otto millimetri, nonché la seguente dicitura "RISERVATI TUTTI I DIRITTI DEL PRODUTTORE MULTIMEDIALE E DEL PROPRIETARIO DELL'OPERA RIPRODOTTA. SALVO SPECIFICHE AUTORIZZAZIONI, SONO VIETATI LA DUPLICAZIONE, IL NOLEGGIO-LOCAZIONE, IL PRESTITO, E L'UTILIZZAZIONE DI QUESTO SUPPORTO PER LA PUBBLICA ESECUZIONE E LA RADIODIFFUSIONE";
f) indicare in modo chiaro e leggibile sulle inlay-card/serigrafie di ciascun supporto, anche ai sensi dell'articolo 62 della Legge 22 aprile 1941, n. 633, il titolo del supporto, il marchio e il numero di catalogo, il nome del Produttore, l'anno di prima pubblicazione del supporto stesso;
g) indicare all'interno dei supporti i titoli e gli autori delle opere in esso riprodotte;
h) garantire alla SIAE il più completo esercizio del diritto di controllo su tutte le operazioni riguardanti la produzione, il confezionamento e la distribuzione dei supporti e consentire agli incaricati della SIAE, ai fini dell'esercizio di tale diritto, l'accesso presso i propri uffici, laboratori, magazzini di deposito, nonché l'accesso alle proprie scritture contabili;
i) comunicare ai distributori e ai dettaglianti ai quali fornisce i supporti che essi non potranno porre ostacolo ad eventuali operazioni di controllo da parte della SIAE nei locali in cui esercitano la distribuzione o in cui effettuano il deposito dei supporti stessi;
j) fornire gratuitamente alla SIAE, a fini di controllo, un esemplare di ciascun supporto prodotto.

7 - CONTRASSEGNO SIAE - Contestualmente al perfezionamento del contratto di licenza, la SIAE concede in uso al Produttore i contrassegni da apporre sugli esemplari dei supporti ai sensi dell'articolo 181 bis della Legge 22 aprile 1941, n. 633. La concessione in uso avviene a mezzo affidamento al Produttore di contrassegni autoadesivi recanti il logo SIAE nonché elementi identificativi del supporto sul quale i contrassegni stessi debbono essere apposti. I contrassegni non sono cedibili a terzi e rimangono comunque di proprietà della SIAE, che, con richiesta motivata da inviare al Produttore con lettera raccomandata con avviso di ricevimento, può richiederne la restituzione in qualsiasi momento.

8 - COMPENSO - Contestualmente al perfezionamento del contratto di licenza, il Produttore corrisponderà alla SIAE, per ciascun esemplare di supporto che intende realizzare, un compenso determinato come segue in funzione del contenuto, della destinazione e del canale distributivo del supporto. In ogni caso, il compenso dovuto per ciascun esemplare di supporto non potrà essere inferiore al minimo unitario previsto in funzione del contenuto, della destinazione e del canale distributivo del supporto stesso.

CONTENUTO SUPPORTO		DESTINAZIONE	DISTRIBUZIONE	COMPENSO			NOTE
				Tipo	Base	% - €	
PREVAL. MUSICALE	MUSICALE	USO PRIVATO	AL PUBBLICO CANALI NORMALI	percentuale percentuale fisso - minimo fisso - minimo	PPD prezzo al pubblico netto IVA unità di supporto unità di supporto	9,009% 7,4% € 0,729 € 0,437	A,B A,B A,B,C A,B,C,D
			AL PUBBLICO ABBINAM. EDITORIALE	percentuale fisso - minimo	prezzo al pubblico netto IVA unità di supporto	8% € 0,437	A,B,F A,B,C
PREVAL. NON MUSICALE	DIDATTICO-DIVULGATIVO	USO PRIVATO	AL PUBBLICO TUTTI I CANALI	fisso fisso - minimo	minuto primo o frazione di "playing time" unità di supporto	€ 0,012 € 0,12	E C,E
	VIDEOGIOCHI		AL PUBBLICO TUTTI I CANALI	percentuale fisso - minimo	prezzo al pubblico netto IVA unità di supporto	1,5% € 0,12	F C,F
	DIDATTICO-DIVULGATIVO	USO AZIENDALE ISTITUZIONALE	INTERNA	fisso fisso - minimo fisso - minimo	minuto primo o frazione di "playing time" unità di supporto licenza	€ 0,012 € 0,12 € 60,00	

NOTE: A - Compensi calcolati in proporzione alla durata del repertorio musicale amministrato dalla SIAE riprodotto nel supporto rispetto alla durata totale del repertorio musicale riprodotto nel supporto stesso. B - Compenso per unità di supporto contenente un numero massimo di 24 opere musicali intere ovvero 48 frammenti la cui durata complessiva ("playing time") non sia superiore ad 80'. In caso di eccedenza, il compenso è aumentato proporzionalmente. C - I minimi di compenso si applicano anche ai supporti destinati all'uso privato distribuiti gratuitamente (omaggi) per fini promozionali diretti o indiretti. D - Compenso applicabile ai supporti della categoria prezzo "budget line", con PPD non superiore ad € 4,91 ovvero con prezzo al pubblico (riprodotto a stampa sulla confezione) non superiore ad € 8,50. E - Per i supporti con contenuto didattico divulgativo, il "playing time" medio di ciascuna composizione musicale tutelata non può essere superiore a 45" se il "playing time" delle composizioni musicali tutelate è superiore a 30'. Qualora il "playing time" medio di ciascuna composizione musicale tutelata sia superiore a 45", si applicano le condizioni economiche di licenza previste per i supporti con contenuto prevalentemente musicale. F - Nel caso di supporti abbinati a pubblicazioni appositamente realizzate per la distribuzione dei supporti stessi, (in genere periodiche e collezionabili) ai fini del calcolo del compenso si applicano sul prezzo di copertina gli abbattimenti sottoindicati per la confezione e la pubblicazione in funzione del numero delle pagine (compresa la copertina) e della quantità di pubblicità contenuta nella pubblicazione stessa:

numero pagine	fino a 16	da 17 a 28	da 29 a 52	da 53 a 84	oltre 84
pubblicità fino al 10%	7,5%	10%	20%	30%	40%
pubblicità fino al 30%	0%	0%	10%	20%	30%
pubblicità oltre il 30%	0%	0%	0%	0%	0%

9 - PENALI - In caso di inadempimento anche di una sola delle obbligazioni di cui agli artt. 6, 7 e 8 che precedono ovvero in caso di indicazioni mendaci nella richiesta di licenza, la SIAE, senza pregiudizio di ogni ulteriore azione, ha facoltà di esigere immediatamente un compenso doppio di quello determinato in conformità all'art. 8 che precede.

10 - DEPOSITO CAUZIONALE - La SIAE ha facoltà di subordinare la stipula del contratto di licenza al deposito da parte del Produttore di una somma in garanzia.

11 - LEGISLAZIONE APPLICABILE E FORO COMPETENTE - Il contratto di licenza è soggetto alla legge italiana. Per le controversie relative alla sua applicazione ed interpretazione è competente in via esclusiva il Foro di Roma.